

Roma, 13 giugno 2024

ACCORDO DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA SULLA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI NELL'AMBITO DEL FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA DELL'ANNO 2022

I rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Organizzazioni sindacali nazionali del personale dell'Area Funzioni centrali:

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157;

VISTO l'ipotesi di accordo sulla utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del *Fondo della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia* dell'anno 2022, sottoscritta il 19 dicembre 2023 (d'ora in avanti *ipotesi di accordo*);

VISTA la nota prot. n. 19 del 25 gennaio 2024, con la quale il Collegio dei revisori dei Conti dell'Agenzia ha certificato la medesima *ipotesi di accordo*;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione pubblica protocollo n. DFP-0016884-P-05/03/2024, con la quale, oltre a richiamare la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-IGOP protocollo n. MEF-RGS-Prot. 43266 del 4 marzo 2024-U per chiedere l'aggiornamento dei richiami alle norme contrattuali del nuovo CCNL, sono state formulate le seguenti osservazioni:

- per la “retribuzione di risultato” di cui all'articolo 2, comma 3, dell'*ipotesi di accordo*, si prevede che oggetto della contrattazione “*non è la determinazione della percentuale di personale che consegua le valutazioni più elevate ma la determinazione di una limitata quota di beneficiari della maggiorazione della retribuzione di risultato tra coloro che hanno conseguito tali, migliori, valutazioni*” e si chiede, tra l'altro, di “*individuare criteri idonei a derimere eventuali situazioni di ex aequo ai fini dell'attribuzione della maggiorazione della retribuzione di risultato*”;
- relativamente all'istituto della “sostituzione del dirigente”, di cui all'art. 3 dell'*ipotesi di accordo*, e, in particolare, al parametro riguardante l'applicazione della percentuale del 15 per cento per ciascun incarico successivo al primo, si fa osservare che “*pur non essendo esclusa tale possibilità in base alla disciplina contrattuale vigente, l'istituto si presenta quale forma di preposizione alle funzioni dirigenziali avente, per pacifica giurisprudenza, carattere eccezionale, e a fortiori questa peculiarità assume rilievo nel caso di interim plurimo*”.

VISTA la citata nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP, con la quale, oltre a chiedere l'aggiornamento dei richiami alle norme contrattuali, è stato rilevato che nell'ambito degli incrementi quantificati dal CCNL dell'area Funzioni centrali per il

triennio 2019-2021 “*debbono essere computate, quali risorse una tantum, anche quelli relativi alla retribuzione di posizione parte fissa ex art. 32, comma 1, del predetto CCNL per gli anni 2019 e 2020 - riferiti rispettivamente ai dirigenti in servizio al primo gennaio per ciascuna delle predette annualità - nonché l’incremento ex comma 2 del medesimo articolo 32 per l’anno 2021*” e che “*Conseguentemente, debbono essere rimodulati, ove necessario, i relativi utilizzi*” dell’ipotesi di accordo;

CONSIDERATO che il citato Dipartimento della Funzione pubblica ha dichiarato che, “*in attesa delle modifiche richieste*”, l’ipotesi di accordo non potesse avere ulteriore corso;

VISTA la nota protocollo n. 267443/RU del 9 maggio 2024, con la quale la *Direzione personale* ha fornito ai citati Organi di controllo esterno i chiarimenti richiesti e ha assicurato la rimodulazione di alcune clausole dell’ipotesi di accordo;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione pubblica protocollo n. DFP-0038303-P-05/06/2024 – e l’allegata nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato/IGOP protocollo n. MEF - RGS - Prot. 158539 del 04/06/2024 - U – con le quali, preso atto delle “*modifiche che saranno apportate [in sede di sottoscrizione definitiva] all’ipotesi di accordo con riguardo sia alla somma destinata alla retribuzione di posizione sia all’aggiornamento dei richiami contrattuali*” e ritenute “*adeguate le rimodulazioni delle clausole sulla differenziazione della retribuzione di risultato ... e sulla remunerazione di più incarichi ad interim*”, è stata certificata la medesima ipotesi di accordo;

CONSIDERATO che occorre, quindi, modificare e integrare l’ipotesi di accordo del 19 dicembre 2023;

#### CONVENGONO

1. All’ipotesi di accordo, nel preambolo, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - il penultimo capoverso di pag. 1 è sostituito dal seguente: “*VISTO l’articolo 1, comma 12, del CCNL 16 novembre 2023, che, relativamente a quanto non espressamente disciplinato dal medesimo contratto, prevede che “continuano a trovare applicazione, nei limiti del D. Lgs. n. 165/2001, le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite o abrogate dalle previsioni del presente CCNL o dalle norme legislative*”;
  - al primo capoverso di pag. 2, in luogo della locuzione “l’articolo 28 del CCNL 2020” è inserita la seguente: “*l’articolo 19 del CCNL 16 novembre 2023*”;
  - al terzo capoverso di pag. 2, l’importo di “€ 12.887.796,72” è sostituito da “€ 13.329.781,42”.
2. All’articolo 1, comma 1, dell’ipotesi di accordo, intitolato “Distribuzione tra i vari utilizzi”, l’importo di “€ 12.887.796,72” è sostituito da “€ 13.329.781,42” e l’importo corrispondente alla “Retribuzione di posizione fissa e variabile” passa da “€ 6.600.062,08” a “€ 7.042.046,78”.
3. All’articolo 2 dell’ipotesi di accordo, intitolato “Retribuzione di risultato”, il comma 3 è sostituito come di seguito indicato: “*In relazione a quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, del CCNL 16 novembre 2023, tenuto conto del fatto che nell’anno è stato introdotto il nuovo sistema di*

